

STUDIA PICENA

LXXXIII

2018

ANCONA

Direttore

GIAMMARIO BORRI

Vicedirettori

DONATELLA FIORETTI - ENRICO BRANCOZZI

Segretaria di redazione

GIULIA GIULIANELLI

Consiglio di redazione

FRANCESCA BARTOLACCI, MAELA CARLETTI, TARCISIO CHIURCHIÙ, MARIA CIOTTI, FRANCESCO NICOLA DI PIETRO, ANNA FALCIONI, CRISTIANA IOMMI, FRANCESCO VITTORIO LOMBARDI, LUCA MONTELPARE, STEFANO ORAZI, RAOUL PACIARONI, MARIA GRAZIA PANCALDI, UGO PAOLI, GIOVANNA PATRIGNANI

Consiglio dei Consulenti Editoriali

GIUSEPPE AVARUCCI, GABRIELE BARUCCA, SILVIA BLASIO, ROSA MARISA BORRACCINI, PIER LUIGI FALASCHI, ROBERTO LAMBERTINI, PAOLA MAGNARELLI, CRISTIANO MARCHEGIANI, SILVIA MARIA MARENGO, MARCO MORONI, AUGUSTA PALOMBARINI, STEFANO PAPETTI, PAOLO PERETTI, CARLO PONGETTI

I testi pubblicati sono preventivamente valutati dal Consiglio di redazione e dal Comitato dei Consulenti editoriali. Sono altresì sottoposti al giudizio in forma anonima di esperti interni ed esterni (peer review).

AMMINISTRAZIONE

Rivista «Studia Picena» - e-mail: studiapicena@gmail.com

Istituto Teologico Marchigiano - Via Monte Dago, 87 - 60127 Ancona

tel./fax 071.891851 - c.c.p. 50508829 intestato a Rivista "Studia Picena"

E-mail: segreteria@teologiamarche.it - Sito internet: www.teologiamarche.it

Direttore responsabile

GIUSEPPE AVARUCCI

Autorizzazione Tribunale di Ancona n. 21/96 del 5-8-1996

ISSN 0392-1719

ABBONAMENTO ANNUO: Italia E 35,00; Estero E 45,00

Tutti i diritti riservati

© COPYRIGHT BY ISTITUTO TEOLOGICO MARCHIGIANO - ANCONA

PRINTED IN ITALY

SOMMARIO

PREMESSA	7
MARCO MORONI, <i>Una comunità ebraica nella Marca del basso Medio- evo: Recanati fra XIII e XVI secolo</i>	11
ANNA FALCIONI, <i>Il Francescanesimo a Pesaro in età malatestiana (se- coli XIV-XV)</i>	39
NADIA FALASCHINI, <i>La storica battaglia tra Ginesini e Fermani del 1377 nella tavola del secolo XV attribuita a Nicola di Ulisse da Siena</i> .	51
RAOUL PACIARONI, <i>Contratti di pace per blasfemia a Sanseverino nei secc. XV-XVI</i>	61
GIUSEPPE SANTARELLI, <i>Elenco bibliografico dei testi poetici in onore della Madonna di Loreto (secoli XV-XX)</i>	85
PAOLO PERETTI, <i>Musica e musicisti alla corte ducale dei Cesarini a Civi- tanova nel Seicento: documenti e ipotesi di studio</i>	133
MARIA GRAZIA PANCALDI, <i>Fonti archivistiche per la storia delle Confra- ternite di Filottrano (secc. XVI-XIX)</i>	161
JACOPO CURZIETTI, <i>Il monumento funebre del cardinale Marco Antonio Bragadin in S. Marco a Roma: Antonio Raggi o Lazzaro Morelli? Ipotesi, nuovi documenti e attribuzioni</i>	193
CRISTIANO MARCHEGIANI, <i>Carlo Rainaldi e la chiesa dell'Angelo Custode di Ascoli Piceno: la facciata, il capoltare, il travisato ciborio</i>	217
DONATELLA FIORETTI, <i>I tormenti di un medico condotto. Il Libretto spirituale (1779-1814) di Giovanni Benedetto Boccanera</i>	275
VALENTINA ANDREUCCI, <i>Villini e palazzi liberty ad Osimo</i>	325
SAMUELE GIOMBI, <i>La Chiesa e il salvataggio di Ebrei nel pesarese (1938-44): ricerche e nuova documentazione</i>	339
RECENSIONI	349
<i>Il libro rosso del comune di Osimo</i> , a cura di MAELA CARLETTI e FRANCESCO PIRANI, CISAM, Spoleto, 2017 (Fonti documen- tarie della Marca medievale, 8), pp. 253 + XCVII; CRISTIANO	

MARCHEGIANI, *I Giosafatti. La parabola barocca di una dinastia artistica veneto-picena*, Carsa Edizioni, Pescara 2017 (I saggi di Opus, 28), pp. 263 + 187 immagini; STEFANO ORAZI, *Nazione e coscienza. Il liberalismo moderato di Filippo Ugolini (1792-1865)*, Le Monnier Università – Mondadori Education, Firenze-Milano 2017, pp. 320; *Luoghi, figure e itinerari della Restaurazione in Umbria (1815-1830). Nuove prospettive di ricerca*, Atti del Convegno nazionale, Assisi, 2-3 dicembre 2016, a cura di Chiara Coletti e Stefania Petrillo, Roma, Viella 2017, pp. 355.

RAOUL PACIARONI

CONTRATTI DI PACE PER BLASFEMIA
A SANSEVERINO NEI SECC. XV-XVI

Fonte preziosa, e sotto molti aspetti insostituibile, per la conoscenza non solo delle norme giuridiche che regolavano la vita dei nostri Comuni dal secolo XIII alla fine del Settecento, ma anche delle tradizioni e delle costumanze di vita quotidiana, sono gli statuti comunali, nelle loro diverse e successive redazioni. Le più antiche, e raramente a noi pervenute, risalgono al secolo XIII; prevalenti invece quelle dei secoli XV e XVI. Ed era tale l'orgoglio dei Comuni per queste loro *chartae libertatis* che frequentissime, anche per i centri più piccoli, sono le edizioni a stampa del secolo XVI.

Gli statuti erano dei veri e propri codici, riguardanti sia il diritto pubblico che il diritto privato, che regolavano la vita politica, economica e sociale dei Comuni, a garanzia della loro *libertas* nei confronti della *libertas ecclesiastica*. Non avvenne infatti, fin dal secolo XIII, un assoggettamento per così dire, collettivo delle varie città della Marca alla Chiesa, ma patti particolari regolarono i singoli atti di sottomissione; per di più, le tumultuose vicende politiche che agitarono la regione per quasi tre secoli, dall'inizio del Duecento fin verso la fine del Quattrocento, con frequenti ribellioni e dedizioni, modificarono i patti delle città con la Sede Apostolica. Infatti, all'atto di ogni sottomissione, o a ogni ritorno all'obbedienza della Chiesa, gli statuti venivano confermati o modificati dal vincitore del momento o dal rappresentante del Pontefice.

Gli statuti comunali hanno varia estensione ed un numero di "libri" compreso generalmente tra i quattro e gli otto. Solitamente il primo libro riguardava le civiche magistrature e le festività religiose, il secondo il diritto civile, il terzo il diritto penale, il quarto le norme di polizia urbana, il quinto la prevenzione e la repressione dei danni arrecati all'agricoltura («danni dati»), il sesto le norme riguardanti il diritto di appello. Negli statuti dei piccoli Comuni rurali manca il sesto libro e talvolta le norme che dovrebbero essere contenute nel quarto sono fuse con quelle del terzo e del quinto, cosicché il numero complessivo è per lo più di quattro libri.

In questo saggio vogliamo soffermarci sopra quel libro, comunemente intitolato *De maleficiis*, che è un vero e proprio codice penale e di procedura penale. In particolare la nostra attenzione è rivolta sopra una specifica norma che riguarda il pagamento delle condanne pecuniarie inflitte dal podestà a colui che avesse infranto la legge commettendo un reato.

Infatti, la condanna penale prevedeva sempre la rifusione del danno, oltre ad una multa da pagare a vantaggio del Comune. In accordo con le Costituzioni Egidiane, pubblicate dal cardinale Egidio Albornoz nel 1357, gli statuti comunali concedevano ai condannati quattro “benefici” mediante i quali la multa poteva tuttavia essere ridotta o addirittura annullata: *beneficium confessionis*, *beneficium solutionis*, *beneficium pacis* e, talvolta, *beneficium nimiae paupertatis*. Ognuno di questi *beneficia* comportava generalmente la riduzione di un terzo o un quarto della multa, e potevano essere sommati, ma bisogna tener conto che non erano ammessi per tutti i reati.

Godeva del primo (*beneficium confessionis*) chi avesse confessato spontaneamente il proprio reato prima che il podestà iniziasse gli atti formali del processo; godeva del secondo (*beneficium solutionis*) chi pagasse la multa entro un certo termine (generalmente 15 giorni) dalla pronuncia della sentenza di condanna; godeva del terzo (*beneficium pacis*) chi avesse la *pax*, cioè il perdono, dell’offeso o del danneggiato; godeva del quarto (*beneficium nimiae paupertatis*) chi fosse notoriamente in condizioni di estrema povertà. Ma si trovano scarsissimi esempi di concessione del quarto dei *beneficia*: non certo perché mancassero i poveri, ma evidentemente perché il Comune temeva che le entrate derivanti dalle multe divenissero troppo scarse con grave danno per le casse comunali.

Dei quattro *beneficia*, il più importante era indubbiamente quello che assicurava al condannato non soltanto una riduzione della multa, ma anche il perdono giurato, “per puro amor di Dio”, dell’offesa o del danno arrecato: giuramento tendente ad evitare vendette e ritorsioni, con gravissimo pericolo per la tranquillità del Comune. In epoche nelle quali la vendetta privata era molto più frequente di oggi, la *pax* o perdono serviva soprattutto a riconciliare gli individui più e meglio di quanto non potesse fare la pubblica giustizia. Per questa ragione dagli statuari veniva attribuita alla pace grande importanza e significato ed era favorita in ogni modo. È pertanto logico che tutti gli statuti comunali abbiano una o più rubriche le quali definiscano chi possa concederla, la necessità di un atto notarile che le dia anche effetti giuridici, le pene, spesso gravissime, per chi la violi.

I più antichi statuti ammettono che il *beneficium pacis*, cioè la diminuzione della pena derivante dalla concessione della pace, operi in ogni reato; successivamente, invece, il *beneficium* è escluso per i reati più gravi, che comportano la pena capitale o l'amputazione di membra, e talvolta anche per i reati più lievi o più frequenti, come i «danni dati», cioè i danni arrecati all'agricoltura. Inoltre quasi tutti gli statuti punivano con pena quadruplicata chi rompesse la pace stretta fra privati cittadini, ma nello stesso tempo sancivano che la pace non si riteneva rotta per risse di ragazzi sotto i quattordici anni e per litigi di donne.

Sull'istituto della pace tra privati esiste ormai un'amplessissima letteratura⁽¹⁾. Diverso è il caso della pace concessa a seguito del reato di blasfemia, sulla quale non sembra esistere alcuno studio particolare e che, invece, dovette avere un certo peso nell'amministrazione della giustizia del tempo. Infatti, quando la parte ingiuriata e oltraggiata era la Divinità o i suoi santi con chi avveniva la pacificazione? Chi era delegato ad accordare la *pax* all'offensore per fargli godere una mitigazione della condanna? Quali erano le procedure per ottenere questa particolare tipologia di *pax*? A queste domande cercheremo di dare una risposta rivolgendo la nostra attenzione ad alcuni documenti reperiti nell'Archivio Notarile di Sanseverino Marche, ove una bella serie di registri, fortunatamente pervenutici, consente una ricostruzione assai più esauriente di quella possibile altrove⁽²⁾.

(1) Ci limitiamo a segnalare gli importanti contributi di D. CECCHI, *Sull'istituto della pax dalle Costituzioni Egidiane agli inizi del secolo XIX nella Marca di Ancona*, in *Atti del III Convegno di Studi Maceratesi, Camerino, 26 novembre 1967*, Macerata 1968 (Studi Maceratesi, 3), pp. 103-161; A. PADOA SCHIOPPA, *Delitto e pace privata nel diritto lombardo: prime note*, in *Diritto comune e diritti locali nella storia dell'Europa. Atti del Convegno di Varenna (12-15 giugno 1979)*, Milano 1980, pp. 557-578; M. SENSI, *Per una inchiesta sulle paci private alla fine del Medioevo*, in *Studi sull'Umbria medievale e umanistica in ricordo di Olga Marinelli, Pier Lorenzo Meloni, Ugolino Nicolini*, a cura di M. DONNINI - M. MENESTÒ, Spoleto 2000, pp. 527-564; M. SENSI, *Le paci private nella predicazione, nelle immagini di propaganda e nella prassi fra Tre e Quattrocento*, in «Quaderni di storia religiosa», 12 (2005), pp. 159-200; V. ROVIGO, *Le paci private: motivazioni religiose nelle fonti veronesi del Quattrocento*, in «Quaderni di storia religiosa», 12 (2005), pp. 201-233; A. PADOVANI, *Violenza e paci private in una città di Romagna: Imola nel Quattrocento*, in «Historia et ius», 11 (2017), pp. 1-25.

(2) L'Archivio Notarile di Sanseverino (d'ora in poi con la sigla ANS) contiene ben 1587 protocolli originali che vanno dal 1325 al 1849, più le cosiddette copie d'archivio dei rogiti fino alla fine del XX secolo; l'anno 1325 come data iniziale degli atti è forse il più antico di tutti gli altri archivi notarili della provincia di Macerata. Questo Archivio, che per secoli aveva fatto parte integrante dell'Archivio comunale settempedano, nel 1982 è stato trasferito nei depositi dell'Archivio di Stato di

Prima di entrare nel vivo dell'argomento riteniamo opportuno ricordare per sommi capi cosa prevedeva lo statuto comunale della città, nuovamente compilato nel 1426, a proposito del *beneficium pacis* a cui si accompagnava il *beneficium confessionis*⁽³⁾. La rubrica 15 del libro II dei Malefici stabilisce che se una persona, contro cui è stato aperto un processo penale, confessa spontaneamente al giudice il suo crimine, avrà una diminuzione della quarta parte della pena statutaria prevista. Inoltre, se riceverà il perdono dalla parte offesa e presenterà al giudice un istrumento di pace *in publicam formam* prima dell'emanazione della sentenza, avrà soltanto la metà della pena a cui sarebbe stato condannato. Se invece otterrà la pace, ma la produrrà al giudice dopo la pronuncia della sentenza e prima della scadenza del tempo previsto per il pagamento, avrà una diminuzione della quarta parte della pena. Questi due *beneficia* si applicano per tutti i reati che comportino una pena pecuniaria, mentre non sono ammessi per quelli che prevedono pene afflittive corporali (ossia i reati più gravi quali l'omicidio volontario, il tradimento, l'incendio doloso e altri simili)⁽⁴⁾.

La rubrica 21 dello stesso libro commina pene severe per i bestemmiatori o contro chi imbratta o distrugge immagini sacre, norma che tuttavia era già presente nella più antica legislazione statutaria

Macerata. Cf. V. E. ALEANDRI, *Nuova Guida di Sanseverino-Marche*, Sanseverino-Marche 1898, p. 187; G. MAZZATINTI, *Sanseverino (prov. di Macerata)*, in *Gli Archivi della storia d'Italia*, vol. II, fasc. III, Rocca S. Casciano 1899, pp. 192-193; G. PIANGATELLI - O. MARCACCINI, *Fonti per la storia di S. Severino Marche nelle biblioteche e negli archivi locali*, in *Atti del Convegno sulle fonti documentarie e bibliografiche per la storia della provincia di Macerata, Macerata, 12 dicembre 1965*, Macerata 1966 (Studi Maceratesi, 1), p. 152; E. LODOLINI, *Gli archivi notarili delle Marche*, Roma 1969, pp. 130-131; R. PACIARONI, *Sanseverino perde l'archivio notarile*, in «L'Appennino Camerte», n. 7 del 20 febbraio 1982, p. 4.

⁽³⁾ Uno statuto di Sanseverino esisteva già alla fine del Duecento; fu rinnovato nel 1337 durante la podesteria di Rodolfo Da Varano e fu completamente rifatto nel 1426, dopo la cacciata degli Smeducci signori della città, prendendo a modello quello della città di Fermo. Venne stampato, con varie modifiche, molto più tardi, nel 1672. Lo statuto originale del 1426, scritto su carta pergamena, si conserva nell'Archivio Storico Comunale di Sanseverino (d'ora in poi con la sigla ASCS). Per una completa descrizione di questo codice si veda V. E. ALEANDRI, *L'antico Statuto Municipale di Sanseverino Marche (fatto nel 1426)*, in «Arte e Storia», 8 (1889), pp. 180-182; esiste anche l'estratto dell'articolo, stampato a Sanseverino nel 1890, in cui vi è aggiunto l'indice delle rubriche. Cf. anche ID., *Riordinamento dello Archivio Storico Municipale e di quello della R. Pretura in Sanseverino Marche*, Sanseverino Marche 1899, pp. 18-20.

⁽⁴⁾ ASCS, *Liber statutorum terre Sanctiseverini*, ms. membranaceo, ff. 54v-55r, lib. II, rub. 15. Cf. *Appendice*, n. 1.

sanseverinate del XIV secolo⁽⁵⁾. Chiunque bestemmia, maledice, disprezza o nega il nome di Dio Padre, di Gesù Cristo, dello Spirito Santo o della Beata Vergine Maria è punito con una multa di 10 libbre; se non sarà pagata entro dieci giorni dalla condanna, il reo sarà posto alla catena per una giornata e poi sarà rinchiuso in carcere fino a quando non avrà soddisfatto il suo debito. La bestemmia contro i santi è punita con 3 libbre di multa, e se il pagamento non avviene entro dieci giorni si applica la procedura sopra indicata. Il reo di danneggiamento doloso o profanazione di un'immagine di Dio Padre, di Gesù Cristo, dello Spirito Santo o della Beata Vergine Maria è punito con l'amputazione di una mano; se ad essere danneggiata sarà l'immagine di un santo la pena è di 10 libbre. Ognuno potrà denunciare i bestemmiatori: il suo nome rimarrà segreto ed avrà in premio la metà della multa. Nelle predette pene sarà ammesso soltanto il *beneficium pacis*⁽⁶⁾.

Pertanto questa norma prevede espressamente per i reati di blasfemia l'applicazione esclusiva del beneficio della pace mentre non sono concessi il beneficio della confessione spontanea del reato e quello del pagamento della multa entro quindici giorni dalla sentenza.

Poco prima della redazione definitiva dello statuto comunale era stata approvata dal Consiglio di Credenza, nell'adunanza del 2 luglio 1426, un'importante deliberazione riguardante le pene contro i bestemmiatori che in parte confluirà poi nell'ordinamento statutario. Il console, i priori e i consiglieri del civico consesso, considerando che lo statuto non era ancora pronto («*cum ad presens statutorum legesque municipales in Comuni non exstant*») e affinché il delitto della bestemmia non restasse impunito, all'unanimità decretavano che se qualcuno

⁽⁵⁾ Un decreto consiliare del 23 agosto 1366 stabilisce che la rubrica statutaria «*Quod nullus iuret sanguinem Dei*» venga sospesa per dieci anni e che nessuno possa essere accusato o denunciato se avrà giurato sul sangue, sulle viscere o sul corpo di Cristo, di Maria Vergine e dei santi. Tuttavia, se qualcuno giurerà su altre parti del corpo più vergognose verrà punito secondo quanto previsto dallo statuto dove si parla «*de blasfemantibus Deum et sanctos suos*» e in tal caso il giuramento verrà considerato alla stregua di una bestemmia. Cf. ASCS, *Riformanze Consiliari dal 1365 al 1367*, vol. 6, c. 116v. In un'altra risoluzione del 26 luglio 1395 si fa presente come il Comune avesse urgente necessità di denari per soddisfare diverse spese. Tra i provvedimenti adottati per risparmiare il più possibile si decreta che, nella norma dello statuto riguardante «*de penis blasfemantium*», la metà della multa prevista a favore dell'accusatore o denunziante venga ridotta solo alla quarta parte. Cf. ASCS, *Riformanze Consiliari dal 1394 al 1396*, vol. 8, cc. 118v-119r.

⁽⁶⁾ ASCS, *Liber statutorum terre Sanctiseverini*, ms. membranaceo, ff. 56v-57r, lib. II, rub. 21. Cf. *Appendice*, n. 2.

avesse bestemmiato Dio o la Vergine Maria fosse punito «*summariè et de facto sine aliqua diminutione*» con la multa di 10 libbre di denari da pagarsi entro un giorno, altrimenti il giorno seguente sarebbe stato posto alla catena e, se ancora insolvente, sarebbe finito in carcere per un mese. Analogo provvedimento veniva adottato per i giuramenti turpi e le bestemmie contro i santi: «*Si quis iuraverit per vulvam vel per anum Dey vel sue Gloriosissime Matris vel blasphemaverit aliquem sanctum vel sanctam Dey seu iuraverit per vulvam vel per anum aliquorum sanctorum vel sanctarum Dey*». In queste circostanze però la pena era di 5 libbre e la detenzione, in caso di insolvenza, era di 15 giorni. Ognuno poteva liberamente denunciare il blasfemo, purché l'accusa fosse corroborata da un testimone degno di fede, ed avrebbe ricevuto la terza parte della pena⁽⁷⁾.

Le disposizioni dello statuto sanseverinate (analogamente a tutti gli altri statuti marchigiani)⁽⁸⁾ colpivano la bestemmia come un reato molto grave. Se la legge tutelava la persona del sovrano o degli altri governanti e puniva chi la offendeva, è logico che doveva difendere anche l'onore di Dio, di Gesù Cristo, della Madonna e dei santi e

⁽⁷⁾ ASCS, *Riformanze Consiliari dal 1426 al 1428*, vol. 10, c. 1r.

⁽⁸⁾ Per secoli si è tentato di vincere la bestemmia con sanzioni legali. Le penalità inserite in tutti gli statuti marchigiani, in epoche in cui lo spirito religioso animava fortemente la vita civile, ne sono una prova. Lo studio di questo aspetto della società è stato piuttosto trascurato dagli storici e perciò anche la bibliografia relativa è ridotta. Per alcuni studi su singole località della regione si veda: L. COLINI BALDESCHI, *Vita pubblica e privata maceratese nel duecento e trecento*, in «Atti e memorie della R. Deputazione di storia patria per le Province delle Marche», vol. 6, Ancona 1903, pp. 128-129, p. 135; P. GIANGIACOMI, *Le pene contro i bestemmiatori nelle Marche*, in «Terra Nostra», 1 (1927), n. 1, p. 10; R. SASSI, *Un editto contro la bestemmia nel secolo XVI*, in «Atti e memorie della R. Deputazione di storia patria per le Marche», serie IV, vol. 4, fasc. 2, Ancona 1927, pp. 300-303; G. VACCAJ, *La vita municipale sotto i Malatesta, gli Sforza e i Della Rovere Signori di Pesaro*, Pesaro 1928, pp. 133-135; F. FELIZIANI, *Mondolfo contro i bestemmiatori e i maldicenti (1471)*, in «Studia Picena», 5 (1929), pp. 65-68; G. CROCIONI, *Vecchie costumanze marchigiane*, in «Rendiconti dell'Istituto marchigiano di scienze lettere ed arti», 15-16 (1939-40), Fabriano 1942, pp. 49-50; G. FABIANI, *Ascoli nel Quattrocento*. Volume I. *Vita pubblica e privata*, seconda edizione, Ascoli Piceno 1958, pp. 206-207, nota 17. Pene pecuniarie più o meno forti, condanne corporali più o meno severe furono stabilite in tutte le città italiane per combattere tenacemente la bestemmia in nome della religione, della morale, del diritto. Nel 1923 il prof. Raffaello Brenzoni compì approfondite ricerche nei documenti degli archivi di Verona che avessero potuto far luce su tale materia (cf. R. BRENZONI, *La bestemmia e le sue sanzioni negli antichi documenti veronesi*, Verona 1923). In quel vasto lavoro l'Autore poneva l'augurio che studiosi di altre città raccogliessero il materiale loro offerto da altri archivi in modo da poter confrontare i diversi criteri punitivi adottati per simile reato sotto le diverse denominazioni nei vari Stati preunitari, ma il suo invito trovò scarso seguito.

punire chi osava oltraggiarli. Ma nell'impossibilità che queste figure soprannaturali potessero concedere materialmente il perdono all'offensore, l'unica persona autorizzata a farne le veci era il Papa, che è il diretto rappresentante di Cristo sulla terra. Questi a sua volta delegava la facoltà di concedere la pace ai vescovi, che nella gerarchia ecclesiastica vengono dopo di lui quali successori degli apostoli.

Non essendo fisicamente presente la persona del vescovo a Sanseverino, il quale teneva la sua residenza a Camerino, il governo pastorale di questa parte della diocesi era svolto da un vicario foraneo. Questa carica fu resa generale e stabile dal vescovo camerinese Nuzio che, con suo diploma del 20 novembre 1398, eleggendo per suo vicario generale il priore della collegiata di S. Severino, Domenico Cicchi, determinò che alla sua morte o alla sua rinuncia, doveva succedergli un altro priore o l'abate di S. Lorenzo in Doliolo o il pievano della pieve di S. Benedetto e Clemente, che erano le tre principali dignità religiose della città⁽⁹⁾.

Il vicario vescovile, tra le altre facoltà, poteva assolvere i peccatori e concedere loro il perdono di Dio ma, come abbiamo già accennato, occorreva che la pace fosse fatta in *publicam formam*: il condannato, infatti, doveva presentare al giudice una dichiarazione stesa o autenticata da un notaio con la quale la parte offesa dichiarasse di averlo perdonato "per puro amore di Dio"⁽¹⁰⁾.

⁽⁹⁾ Sanseverino, Archivio Capitolare, Pergamene, *Fondo Cattedrale*, cas. III, n. 13. Documento edito in O. TURCHI, *De Ecclesiae Camerinenensis pontificibus libri VI [Camerinum Sacrum]*, Roma 1762, p. CXLIII (app. n. XCVIII), e in G. CONCETTI, *La Canonica di S. Severino in Sanseverino Marche, 944-1586*, Falconara M. 1966, pp. 268-270 (app. n. XLII). Cf. anche G. C. GENTILI, *De Ecclesia Septempedana*, Macerata 1836, vol. I, pp. 235-236.

⁽¹⁰⁾ In mancanza dell'atto notarile la pace, pur se regolarmente concessa dal vicario vescovile, non aveva alcuna efficacia ai fini della riduzione della pena. Vogliamo riportare in proposito una supplica rivolta al Consiglio di Credenza del 12 marzo 1458 da parte di tal Giacomo Vannucci di Castel S. Pietro che chiarisce bene questo aspetto della procedura: «*M(agnificis) V(estris) D(ominationibus) devotissime supplicatur pro parte earumdem V(estrarum) M(agnificarum) D(ominationum) ac huius Communitatis Iacobi Vannutii de castro vestro Sancti Petri narrantis et exponentis quod cum fuerit inquisitus per presentem dominum potestatem de certo turpi iuramento et comparuerit et confessus fuerit, iveritque ad dominum priorem Sancti Severini et vicarium domini Episcopi pro pace et ipse vicarius eam fecerit, tamen ob suam ignorantiam et paupertatem non fuit inde rogatus notarius. Et propterea eam non produxerit nec infra terminum condemnationem solverit. Et si cogeret solveri penam integram haberet ire mendicatum, quia quandoque mendicat suam et sue familie vitam. Quapropter supplicatur V(estras) M(agnificas) D(ominationes) ut dignemini de gratia concedere quod remittantur beneficia et ad confessionem, productionem pacis et solutionem pene admittatur, tamquam tulerit in primis terminis, petens predicta de gratia singulari V(estrarum) M(agnificarum)*

Ai fini della nostra ricerca – ma non solo di essa – si rivelano perciò di particolare importanza gli atti rogati dai notai e registrati nei cosiddetti “bastardelli”, noti anche come “abbreviature”, o nei volumi di protocolli conservati, di regola, negli antichi Archivi notarili dei Comuni oggi raccolti presso gli Archivi di Stato. È infatti nota la molteplice e vasta funzione svolta dai notai nel corso dei secoli nei vari settori della vita pubblica e privata; in tempi nei quali la scrittura era privilegio di pochi, la gente comune ricorreva al notaio nelle più svariate occasioni, per cui i notai, che godevano della *fides publica*, assolvevano ad una vasta gamma di compiti, sia quali segretari o cancellieri di enti pubblici o di privati, sia quali registratori della volontà di singoli; tutto ciò fa sì che i loro atti contengano una grande messe di notizie di ogni genere e fanno di queste carte la fonte primaria per ogni tipo di ricerca di storia politica, economica, sociale, artistica, ecc.

Per quanto concerne i contratti di pace per reati di blasfemia, in essi generalmente venivano indicati il nome dell'autorità religiosa concedente il perdono, le generalità del richiedente la pace, l'espressione peccaminosa per cui veniva processato, il rito penitenziale a cui doveva sottostare ed infine il luogo dove l'atto veniva rogato e i nomi dei testimoni presenti durante la stipula dell'istrumento. Vediamo perciò di esaminare più in dettaglio questi singolari documenti per estrarre dal formulario notarile tutte le informazioni che possono ricavarsi.

Alcuni di questi atti hanno come *incipit* l'espressione della Chiesa che si leggeva nella liturgia antica, quando la messa era in latino: «*Deus cui proprium est misereri semper et parcere*». Il principale attributo di Dio è di essere misericordioso e clemente, perciò anche i suoi rappresentanti non possono che volere la pace e il perdono del peccatore. Questi, allorché si procedeva nei suoi confronti dalla curia del podestà per il reato di blasfemia, si recava dal vicario del vescovo manifestandogli la sua colpa e implorando il perdono divino. Il vicario di solito confessava personalmente il peccatore, ma poteva anche delegare un altro sacerdote, poi imponeva una penitenza adeguata al peccato commesso⁽¹¹⁾ e infine dava l'assoluzione secondo la formula

D(ominat)ionum ac intuitu pietatis et misericordie». Il Consiglio incaricava il console e i priori di accertare se il supplicante avesse ottenuto la pace dal priore di S. Severino prima della condanna anche se non l'aveva presentata «*in publicam formam*» nel tempo stabilito. Se ciò corrispondeva a verità, gli sarebbe stata concessa la riapertura dei termini affinché potesse godere del beneficio della pace, altrimenti no. Cf. ASCS, *Riformanze Consiliari dal 1458 al 1459*, vol. 25, cc. 9r-11v.

⁽¹¹⁾ Non conosciamo la consistenza delle penitenze applicate ai bestemmiatori. Per la vicina città di Cingoli abbiamo un atto notarile di pace del 15 febbraio 1438 in

consueta e la pace. A sua volta il penitente prometteva di non ricadere più nell'errore e, a volte, nel contratto veniva prevista una penale nel caso avesse rotto la pace, ossia fosse tornato a bestemmiare.

Il primo vicario del vescovo impegnato a concedere la «*pacem veram, concordiam et perpetuam remissionem*» è D. Filippo Bruni, abate del monastero benedettino di S. Lorenzo in Doliolo, che figura nei contratti dal 1434 al 1435, periodo in cui ricoprì anche l'importante carica di "Spirituale" per la Provincia della Marca. Gli successe D. Stefano di Antonio, priore della chiesa collegiata di S. Severino al Monte, che svolse l'incarico di vicario foraneo dal 1456 al 1488. Incontriamo poi, negli anni dal 1490 al 1517, D. Moricuccio Olivieri, canonico della stessa chiesa, che sostituì in tutte le incombenze il priore D. Liberato Bartelli il quale risiedette quasi sempre a Roma. Infine, nell'ultimo documento del 1541, compare in qualità di vicario il venerabile D. Pierantonio Altadiani, probabilmente anch'egli canonico della collegiata con funzioni di vicario.

Poiché il sacramento della penitenza precedeva sempre la concessione della pace, è ovvio che la maggior parte di questi contratti furono redatti in prossimità di una chiesa o negli edifici annessi (sacrestia, chiostro, cortile, camera del priore, sala grande del monastero) dove solitamente si trovava il vicario vescovile. Due sole volte vengono rogati dentro una bottega artigiana della città o nella pubblica piazza e una sola volta nello studio di un notaio.

Per quanto riguarda i blasfemi gli atti notarili restituiscono una lista di nomi che sono però di scarsa utilità perché non aiutano ad illuminarci circa l'età, lo stato civile, la classe sociale, la professione dei soggetti coinvolti. L'unico elemento sempre presente è quello della residenza che specifica se il peccatore abita dentro il circuito urbano o nel contado oppure se è forestiero. Dai dati raccolti possiamo affermare che il numero dei cittadini inquisiti è pari a quello degli abitanti delle ville e dei castelli; inoltre sono ricordati pure due lom-

cui si legge che D. Giacomo Giuliani, priore della canonica di Troviggiano e vicario del vescovo di Osimo, assolveva Nicolò di Silvestro Ciacci da Cingoli dal peccato di blasfemia da lui commesso bestemmiando Dio e la Madonna e, come atto penitenziale, gli imponeva di andare in pellegrinaggio alla Santa Casa di Loreto. Cf. Cingoli, Archivio Notarile (presso Archivio di Stato di Macerata), vol. 8, *Atti di Mattiolo di Pietro de Mazalvellis*, c. 27v. Il documento si trova edito in F. PAOLI, *Lettera pastorale pubblicata al popolo per prepararlo all'imminente ritorno dell'antica statua di Santa Maria di Loreto nell'anniversaria ricorrenza della Traslazione della S. Casa nell'anno MDCCCII*, Loreto 1802, p. 18 nota 20, e in R. PACIARONI, *Pellegrinaggi penitenziali nelle Marche del XV secolo*, in *Munus Amicitiae. Scritti per il 70° Genetliaco di Floriano Grimaldi*, a cura di G. PACI - M. L. POLICHETTI - M. SENSI, Loreto 2001, pp. 255-263.

bardi ed uno schiavone, ma residenti a Sanseverino, ed un individuo proveniente dalla non lontana terra di Serrapetrona. Non abbiamo la pretesa di voler trarre conclusioni di ordine quantitativo, che hanno poco senso in questo tipo di ricerche, sia per la consapevolezza del numero limitato di contratti rinvenuti che per il materiale irrimediabilmente andato disperso nel corso dei secoli⁽¹²⁾.

Più grande interesse, o almeno maggiore curiosità, suscitano le espressioni verbali blasfeme per cui si procede dalla curia del podestà e che vengono registrate con puntigliosità notarile in tutti i contratti esaminati. Per quanto si desideri sorvolare sulle parole volgari, non possiamo esimerci dal riportarle letteralmente a ricordo di quel gran principio di lingua così scherzosamente enunciato dal fiorentino Anton Francesco Doni: «Io trovo che tutti i galantuomini hanno chiamato la gatta gatta». Gli antichi avevano una stessa lingua per il reale e l'ideale, e chiamavano le cose con il loro nome, a differenza dei moderni che preferiscono usare astrazioni, metafore, circonlocuzioni a tutto danno della proprietà ed evidenza⁽¹³⁾.

I due termini volgari più accoppiati al nome di Dio, della Madonna e dei santi erano “potta” e “culo”⁽¹⁴⁾. La prima era una parola del lessico italiano impiegata per indicare l'apparato genitale femminile,

(12) Che frequentemente si facesse ricorso al beneficio della pace, anche se non sono più reperibili i relativi atti notarili, può rilevarsi dai cosiddetti libri di camerlengato dove venivano registrate le multe pagate dai condannati per blasfemia. Riportiamo alcune bollette di incasso che si riferiscono all'anno 1440, a titolo di esempio. Introito straordinario del 4 maggio 1440: «*Luca Vinani de castro Frontalis pro quadam condemnatione que iuravit duabus vicibus per vulvam Virginis Marie, admissio beneficio pacis, videlicet pro parte Communis duas libras et decem soldos denariorum*»; Introito straordinario del 26 giugno 1440: «*Gasparre Sempre eo que turpiter iuravit per membra Virginis Marie, admissio beneficio pacis, pro parte Communis viginti quinque solidos denariorum*»; Introito straordinario del 13 luglio 1440: «*Primutio Clementis [de Ficano] predicto solvente de facto sine processu que iuravit per vulvam Virginis Marie, admissio beneficio pacis, unam libram et quinque soldos denariorum*»; Introito straordinario del 31 luglio 1440: «*Boglione Antonii alias Rossio, eo que de facto sine aliquo processu quod dixit iurando per vulvam Virginis Marie, admissio sibi beneficio pacis, pro parte Communis, unam libram et quinque soldos denariorum*». Cf. ASCS, *Entrata ed Esito dal 1439 al 1450*, vol. 2, c. 26r, c. 27r, c. 36r, c. 37r.

(13) Si veda in proposito L. PESTELLI, *Dizionario delle parole antiche*, Milano 1990, pp. 42-44.

(14) Crediamo che anche altrove nella regione si abusasse di questi vocaboli nelle bestemmie e nelle ingiurie. Una conferma ci viene da una raccolta di termini volgari raccolti dal prof. Lodovico Zdekauer in documenti dei secc. XIV-XV dell'Archivio comunale di Recanati. Cf. A. NEUMANN-RITTER VON SPALLART, *Weitere beiträge zur charakteristik des dialektes der Marche*, in «*Beihefte zur Zeitschrift für Romanische Philologie*», 11 (1907), pp. 85-89.

ossia la vulva, ma che per estensione veniva associata anche all'organo sessuale maschile. Abbiamo così nel frasario popolare le espressioni: «*per la potta de Sancta Maria*» (1456), «*per la potta della Vergene Maria*» (1468, 1470, 1506), «*per la potta della Madonna*» (1541), ma anche «*per la potta de Dio*» (1468), «*per la pocta de Domenedeo*» (1469), «*per la pocta de Sancto Marco*» (1484), «*per la pocta de Sancto Paulo*» (1487), «*per vulvam Sancti Petri*» (1490), «*per vulvam Dei*» (1509), «*pocta de Sancto Brizio*» (1512) e così via. All'opposto vi era il vocabolo "cotale" che indicava il membro virile dell'uomo, ma che poteva essere utilizzato indistintamente anche al femminile, come riscontriamo nel primo contratto reperito: «*per la cotale della Vergene Maria*» (1434). Il termine più diffuso era tuttavia "potta" che appare in letteratura sin dal Medioevo e Franco Sacchetti, celebre scrittore fiorentino, lo usò nella sua raccolta *Trecentonovelle* come fecero altri autori dell'epoca⁽¹⁵⁾.

Anche il termine "culo" assume nelle bestemmie una coloritura dispregiativa più marcata e lo troviamo in diverse locuzioni: «*per lu culu de Dio*» (1435, 1469), «*per lu culu de Santo Paulo*» (1472), ecc. Tuttavia esso non era usato solo dal volgo perché vi sono opere di alta letteratura al cui interno si trova citato tale vocabolo: *la Divina Commedia* di Dante Alighieri, ad esempio. Un tempo, "culo" era la parte posteriore non soltanto delle persone e degli animali, ma anche delle cose, come può tuttora riscontrarsi nel linguaggio dialettale marchigiano. Oggi, con una certa dose di ipocrisia, quando ci troviamo di fronte al vocabolo lo traduciamo con sinonimi più edulcorati come "deretano", "sedere", "posteriore" o addirittura con il neologismo "lato B"⁽¹⁶⁾.

⁽¹⁵⁾ La prima attestazione del termine "potta" nei documenti sanseverinati compare in una sentenza del 1387 pronunciata dal podestà Accorimbona di Ludovico del signor Francesco da Tolentino. Severino di Cola Cassinelle aveva aggredito il concittadino Paoluccio di Baldino minacciandolo con un coltello e, bestemmiando la Madonna, aveva detto queste parole turpi: «*per la pocta di Sancta Maria io te spaccarò tucto lu capo et farocte patere la pena ad te*»; per questi reati veniva condannato a pagare una multa di 22 libbre e 10 soldi. Cf. ASCS, *Collezione pergamene*, cassetto VII, perg. n. 15.

⁽¹⁶⁾ Per la verità, anche in passato esistevano più vocaboli per denominare questa parte del corpo. Riguardo a ciò il grande poeta romanesco Giuseppe Gioacchino Belli (1791-1863) volle dedicare ai sinonimi del termine, adottati comunemente dal popolino romano, un suo ironico sonetto composto il 15 dicembre 1832. Cf. G. G. BELLÌ, *Tutti i sonetti romaneschi*, a cura di M. TEODONIO, ediz. integrale, vol. I, Roma 1998, p. 304 (sonetto n. 614: *Pijjate e ccapate*).

Meno frequenti sono altre forme blasfeme come la seguente: «*per lo sangue de Dio*» (1493), oppure alcune – non specificate – contro S. Nicola da Tolentino (1508) e S. Pietro (1517). Alla stessa categoria di peccati appartengono le maledizioni all'indirizzo di Dio o della Madonna. Troviamo così una frase pronunciata da una donna di Castel S. Pietro: «*maledecto sia domino Deo, che tutti me sete contra*» (1456); oppure quella proferita da Matteo schiavone: «*malidito sia el corpo de Christo*» (1482); simile significato avevano anche altre bestemmie confessate: «*per la maledecta Vergene Maria*» (1435), «*maledicto sia Santo Antonio*» (1472).

L'ultimo documento di tale tipo che abbiamo rinvenuto è del 10 ottobre 1541, quando D. Pierantonio Altadiani, vicario foraneo per il vescovo di Camerino nella terra e territorio di Sanseverino, concedeva la pace a tale Pierangelo alias Rosso da Gaglianvecchio che, probabilmente durante una lite, aveva bestemmiato la Madonna e pronunciato una frase minatoria: «*per la potta della Madonna che se enlle mitti per le bone te admazzarò*»; per tali reati gli era stato intentato un processo dalla corte del podestà⁽¹⁷⁾.

Le vicende successive dell'istituto della pace non possono venire ricostruite in questa sede con l'ausilio dei contratti perché dopo tale data cessano del tutto. Ciò non per un ravvedimento generale dei sanseverinati (la bestemmia è un vizio endemico difficile da estirpare)⁽¹⁸⁾, ma perché nel frattempo erano intervenute importanti modifiche nella procedura penale la quale andò sempre più regolandosi con le leggi

(17) Oltre che dai contratti di pace, un ricco campionario di termini blasfemi ed ingiuriosi si può ricavare proprio dagli atti processuali per delitti commessi mediante la parola. Durante la fase istruttoria i notai dei malefici raccoglievano tutti gli elementi utili per il procedimento penale, comprese le parole volgari ed offensive che venivano trascritte fedelmente nella forma in cui erano state pronunciate, senza essere tradotte in latino. Pertanto, la spigolatura degli atti criminali (processi e sentenze) può fornire materiale di notevole interesse linguistico per lo studio del parlato soprattutto nei secoli XIV e XV. In proposito si veda S. BONGI, *Ingiurie, impropri, contumelie ecc. Saggio di lingua parlata del Trecento cavato dai libri criminali di Lucca*. Nuova edizione rivista e corretta con introduzione, lessico e indici onomastici a cura di D. MARCHESCHI, Lucca 1983.

(18) Lo storico Enrico Liburdi così commentava gli scarsi risultati ottenuti dalla legislazione statutaria contro la blasfemia: «Rigorosissime le pene stabilite [negli Statuti] pei bestemmiatori del Signore, della Vergine e dei Santi: riesce strano che, malgrado ciò, il vizio della bestemmia, fra noi, sia stato sempre abbastanza diffuso e tuttora vergognosamente persista, anche se più riprovato che punito». Cf. E. LIBURDI, *Cenno panoramico degli Statuti comunali marchigiani medioevali*, in «Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le Marche», serie VIII, vol. 4, fasc. 2 (1964-1965), Ancona 1966, p. 350.

generali dello Stato Pontificio che prevalsero sulla legislazione statutaria locale e sulle successive riformanze⁽¹⁹⁾.

⁽¹⁹⁾ Anche dopo la redazione e l'entrata in vigore dello Statuto municipale del 1426 furono emanate disposizioni contro la blasfemia inasprendo le pene per chi bestemmiava Dio, la Vergine o i santi. Ne diamo qui un sintetico ragguaglio, facendo notare come la storia di queste prescrizioni ricordi da vicino quella delle manzoniane "grida" contro i bravi: il loro ripetersi indica chiaramente la loro scarsa efficacia. Il Consiglio di Credenza del 17 marzo 1436, constatato che alcuni giuravano «*per culum Dey et per vulvam Beate Marie Virginis*» e non essendo lo statuto preciso su questo aspetto, decretava una multa di 5 libbre contro chi avesse pronunciato tali parole obbrobriose, ammesso soltanto il «*beneficium pacis*» (Cf. ASCS, *Riformanze Consiliari dal 1432 al 1436*, vol. 13, c. 157v, c. 159v). Al Consiglio del 2 febbraio 1448 veniva posto un problema attinente all'argomento: quando un cittadino denunciava segretamente un bestemmiatore riceveva in premio una parte della pena, così gli ufficiali del Comune chiedevano di poter avere analogo trattamento allorché erano loro stessi a cogliere in flagranza chi commetteva un reato di blasfemia (Ivi, *Riformanze Consiliari dal 1446 al 1448*, vol. 18, cc. 121v-124v). Sopra lo stesso tema verteva la riforma adottata il 6 dicembre 1480. Il Consiglio di Credenza decretava che le pene relative al porto di armi, alla blasfemia e al gioco ritornassero quelle previste dallo statuto, non ostante alcune riformanze fatte in precedenza avessero stabilito diversamente; inoltre, agli ufficiali che eseguivano la pena andava la quarta parte della pena effettivamente introitata dalle casse comunali (Ivi, *Riformanze Consiliari dal 1480 al 1483*, vol. 35, cc. 31v-32v). Il 18 aprile 1501 il Consiglio decideva di formare una commissione composta dal console, dai priori e da quattro cittadini per formare un «*ordo contra blasfemantes*». Una settimana dopo il nuovo ordinamento era pronto e ribadiva quanto già contenuto nello statuto, ma per perseguire più facilmente i bestemmiatori si prevedeva l'installazione di una cassetta presso il banco dove veniva amministrata la giustizia, nella quale ognuno poteva inserire un biglietto contenente il nome del reo, il luogo in cui era stata pronunciata la bestemmia e almeno il nome di un testimone degno di fede. La cassetta, chiusa da due chiavi tenute rispettivamente dai priori e dal podestà, veniva da questi aperta una volta al mese dopo di chi si procedeva penalmente contro coloro che erano stati bersaglio delle denunce anonime. L'ordinamento veniva pubblicamente annunciato in città e nel contado dal banditore dopo i consueti tre squilli di tromba (Ivi, *Riformanze Consiliari dal 1492 al 1502*, vol. 38, cc. 437v-440r). Probabilmente il metodo escogitato non aveva dato i risultati sperati perché il 5 settembre 1508 il Consiglio era costretto a tornare «*super blasfemia Dei, Matris ac omnium sanctorum*». Una commissione, composta dai priori e da quattro cittadini e incaricata di redigere un nuovo ordinamento, concludeva i lavori ribadendo l'osservanza delle norme e delle pene contenute nello statuto. In aggiunta, per favorire la delazione dei cittadini, stabiliva che la cassetta delle denunce andava collocata dentro la chiesa di S. Agostino (in cui era più facile passare inosservati) e dove ognuno poteva inserire un foglio di carta contenente i nomi dei bestemmiatori che poi sarebbero stati deferiti al tribunale del podestà. Anche i bambini sopra a sette anni sarebbero stati perseguiti dalla legge e i padri avrebbero risposto per conto dei figli e i tutori per i loro pupilli (Ivi, *Riformanze Consiliari dal 1508 al 1509*, vol. 41, cc. 13v-15r). Infine, il 29 marzo 1513 il Consiglio di Credenza proponeva di nuovo «*aliquid statuere super blasfemia*», ma fu stabilito soltanto di confermare la deliberazione fatta nel 1501 al tempo di ser Giovanni Claudi da Montecassiano, notaio

Dopo questa breve panoramica su un fenomeno giuridico e di costume che fu sicuramente assai diffuso riportiamo in appendice gli atti notarili rinvenuti riguardanti le concessioni di pace rilasciate dall'autorità religiosa sanseverinate tra il XV e XVI secolo, documenti sui quali finora si è prestata scarsa attenzione⁽²⁰⁾. Non è stata compiuta un'indagine sistematica, che avrebbe richiesto moltissimo tempo, ma abbiamo trascritto solo quegli atti che ci è capitato d'incontrare occasionalmente nel corso di ricerche condotte sui più diversi argomenti. Sono pochi e sicuramente molti ci saranno sfuggiti; ci auguriamo tuttavia che siano sufficienti per dare un'idea della problematica e possano costituire la base per ricerche più fruttuose sul vissuto quotidiano dei nostri antenati.

Abstract

The medieval statutes of Sanseverino Marche, like those of all the Municipalities of the Marche region, granted to the accused of a crime some benefits, each of which led to a reduction of the sentence. The most important was the beneficium pacis, the forgiveness of the injured, very important in years of private struggles. The agreement had to be made by a notary, who prepared a document certifying the peace reached between the parties and had to be produced before the judge was issued. On the institution of peace between private individuals there is now a very large literature, but the case of peace granted following the crime of blasphemy is different. In fact, when the injured and outraged part was the Divinity or its saints, the pacification took place through the Bishop or his vicar, and also in this case a notary contract of pacification was drawn up. These contracts, besides being an important testimony of the penal procedure of the time, constitute a precious observatory on people's daily life.

delle riformanze e cancelliere della terra di Sanseverino (Ivi, *Riformanze Consiliari dal 1510 al 1517*, vol. 42, c. 102r).

⁽²⁰⁾ Cf. *Appendice*, n. 3.

APPENDICE

1.

**Rubrica dello statuto comunale di Sanseverino
riguardante il beneficio della confessione e della pace.**

ASCS, *Liber Statutorum terre Sanctiseverini*, ms. membranaceo del 1426,
ff. 54v-55r, lib. II, rub. 15.

De beneficio confexionis et pacis. Rubrica .XV.

Ationi convenire noscentes ordinavimus quod si persona contra quam de crimine proceditur in sua responsione seu excusatione quam facit coram iudice de malleficio seu de delicto de quo proceditur contra eum sponte ac pure et simpliciter confexus fuerit crimen vel delictum de quo proceditur contra eum in denumptiatione fienda de ipso in quarta pars pene in qua veniret condempnandus pro malleficio seu delicto talis persona. Si vero habuerit pacem ab illa persona contra quam delictum commissum est vel ab eius patre vel heredibus et instrumentum pacis produxerit coram iudice in publicam formam per unam diem ante latam sententiam vel ante, medietas pene in qua veniret condempnando puniatur. Et si pacem habuerit ut supra dicitur et ipsam produxerit post sententiam et infra tempus infra quod solvi debet condempnatio secundum formam statuti pars quarta tamen pene in qua fuerit condempnata minuatur. Et hoc in penis omnibus pecuniariis limitatis et taxatis in pecuniariis vero in totum vel in partem arbitrariis predicta beneficia vel alterum quod reus habuerit et de eis docuerit ut prefertur post latam sententiam tamen possint et debeant reservari et huius statuti auctoritate reservata intelligantur et de quantitate in sententia contenta secundum dicta beneficia minuantur. Et predicta beneficia vel eorum aliquid non habeant locum in casibus in quibus de delicto stetur relationi officialis vel familie rectoris. Statutis quidem nostris huius voluminis predicta beneficia vel eorum aliquid admitti prohibentibus in suo robore permansuris quibus per hoc statutum nullatenus derogetur neque preiudicium generetur. Et insuper in penis corpora afflictivis in modum conditionis eadem remissio et diminuto penarum propter beneficium confexionis et pacis vendicet sibi locum. In penis vero mere simpliciter et pure corporis afflictivis beneficium pacis et confexionis nullo modo proficiat. Et predicta locum habere volumus nisi per statuta in presenti volumine infrascripta aliter spetialiter esset provisum que volumus in suis casibus firma remanere.

2.

**Rubrica dello statuto comunale di Sanseverino
riguardante le sanzioni per chi bestemmia Dio e i santi
o giura sul loro nome o deturpa le loro immagini.**

ASCS, *Liber Statutorum terre Sanctiseverini*, ms. membranaceo del 1426,
ff. 56v-57r, lib. II, rub. 21.

De blasfemantibus Deum vel sanctos eius et male et turpiter vel impertune de eis vel per eos iurantibus vel contra eorum imagines vel figuras quicumque facientibus. Rubrica .XXI.

Statuimus quod si quis blasfemaverit, maledixerit, despectaverit vel abnegaverit Deum Patrem, Christum, Spiritum Sanctum vel Beatam Mariam Virginem vel quid simile de ipsis vel altero ipsorum dixerit, in libris decem condempnetur vice qualibet quam penam si non solverit infra .X. dies a die condemnationis vel precepti sibi per potestatem facti de solvendo ponatur ad catenam per unam diem et nichilominus detrudatur in carcere donec solverit. Si vero aliud verbum turpe de ipsis dixerit, in libris quinque condempnetur. Si quis vero per ipsos vel aliquorum ipsorum membra vel membrum iuraverit, in decem solidis condempnetur. Si vero quis alium sanctum vel sanctos a predictis blasfemaverit, maledixerit, despectaverit vel abnegaverit, in libris tribus denariorum condempnetur, quam condemnationem si non solverit infra decem dies a die condemnationis vel precepti sibi facti de solvendo non solvent stet per unum diem ad catena et nichilominus detineatur in carcere donec solverit. Si vero aliud verbum turpe de ipsis vel aliquo ipsorum dixerit in solidis triginta condempnetur. Si vero quis per ipsos sanctos vel aliquem ipsorum vel per eorum vel alicuius ipsorum membrum vel membra iuraverit, in solidis decem condempnetur. Si vero quis figuram prefatorum Dei, Christi, Spiritus Sancti vel Beate Marie Virginis ligno, ferro, lapide, luto vel hiis similibus percussit vel alias deguastaverit studiose et dolose manus eidem amputetur ita quod a corpore separetur. Si vero figuram alterius sancti a predictis ut supra percussit vel deguastavit, in libris decem condempnetur, quam condemnationem si vero solverit a die condemnationis vel precepti de solvendo sibi facti eidem manus amputetur ita quod a corpore separetur et habeat potestas in predictis casibus liberum arbitrium procedendi, investigandi, inquirendi et puniendi de facto et sine processu aliquo et quilibet possit accusare et denuntiari et habeat medietatem penarum predictarum pecuniarum et teneatur secretus. Et in predictis penis locum habeat beneficium pacis dumtaxat et a predictis condemnationibus, preceptis et processibus nullus possit appellare vel reclamare vel de nullitate dicere vel obponere. Et quid impredictis sit turpe vel simile rectoris arbitrio relaxamus.

3.

Contratti di pace per blasfemia rogati dai notai sanseverinati durante i secoli XV e XVI*1434, dicembre 20*

Die XX decembris. Actum [in domo] ecclesie Sancti Laurentii [posita in terra] Sancti Severini, in quarterio Sancti Laurentii, iuxta res ipsius ecclesie a tribus, viam et alia latera, presentibus Gabriele Petri Vitalis et fratre Leonardo ser Deotaiute, testibus ad hec habitis etc. Domnus Filippus abbas Sancti Laurentii nec non vicarius Episcopi Camerinensis fecit pacem etc. Iuliano Belfortis de terra Sancti Severini cum inniunctione penitentiae ex eo que confessus fuit se dixisse infrascripta verba videlicet per la cotale della Vergene Maria.

(ANS, vol. 27, *Bastardelli di Stefanello Cagnucci*, c. 99v)

1435, febbraio 24

Die XXIII mensis februarii. Actum in sala magna monasterii Sancti Laurentii etc., presentibus fratre Leonardo ser Deotaiute et fratre Iohanne Deotefece, testibus etc. Constitutus personaliter coram venerabili et egregio decretorum doctore domino Filippo, abbate monasterii Sancti Laurentii et Eustacchii, vicarius domini Episcopi Camerinensis, Cola Iustini et dixit qualiter blasphemavit Beatissimam Virginem Mariam per hec verba videlicet per la maledecta Vergene Maria etc., quod peccatum confiteri intendit et confexionem facere de suis omnibus peccatis coram presbitero per dictum dominum abbatem et vicarium deputando pro pace ab eodem domino abbate impetranda et habenda, quem dictus dominus abbas in eius confexorem honestum et religiosum fratrem G(abrielem) P(etri) plebanum Sancti Zenonis in suum confexorem constituit et decrevit a quo facta dicta confexione et iniuncta sibi penitentia salutari absolutionem obtinuit iuxta formam ecclesie consuetam. Et sic dictus f(rater) G(abriel) plebanus habita dicta confexione et iniuncta dicto Cole penitentia salutari de ipsa confexione et omnibus gestis coram eo plenam fidem fecit. Idcircho prefatus dominus abbas habita fide de predictis a prefato confexore omni modo via iure etc., dicto Cole presenti, stipulanti et recipienti fecit pacem veram concordiam et perpetuam remissionem de dicta blasfemia de qua nunc proceditur et est processum per curiam presentis domini potestatis contra dictum Colam.

(ANS, vol. 22, *Bastardelli di Carlo di Giovanni*, c. 73v)

1435, aprile 19

Die XVIII mensis aprilis. Actum in sala magna monasterii Sancti Laurentii etc., presentibus fratre Leonardo ser Deotaiute et fratre Iohanne Deotefece de dicta terra testibus etc. Constitutus personaliter coram venerabili et egregio decretorum doctore domino Filippo, abbate monasteriorum Sancti Laurentii et Eustacchii, Proventie Marchie Anconitane Spirituali etc., ipso existente in supradicta sala supra posita et laterata, Bartholomeus Sanctutii de dicta

terra et dixit qualiter blasphemavit [****] per hec verba videlicet [****] quod peccatum confiteri intendit et confexionem facere de omnibus suis peccatis coram presbitero per ipsum dominum Spiritualem deputando pro pace ab eodem domino Spirituali impetranda et habenda, qui dominus Spiritualis in eidem confexorem dedit honestum et religiosum fratrem Gabriellem Petri plebanum Sancti Zenonis etc. Qui frater Gabriel, plebanus antedictus, habita dicta confexione a dicto Bartholomeo etc., de ipsa confexione et omnibus gestis coram eo prefato domino Spirituali fidem fecit. Qui dominus Spiritualis habita fide de predictis a prefato confexore omni modo etc., fecit dicto Bartholomeo presenti etc., pacem, veram concordiam et perpetuam remissionem de dicta blasfemia, de qua nunc proceditur et est processum contra dictum Bartholomeum per curiam presentis domini potestatis terre Sanctiseverini etc.

(ANS, vol. 22, *Bastardelli di Carlo di Giovanni*, c. 90v)

1435, aprile 20

Die XX mensis aprilis. Actum in sacristia ecclesie Sancti Laurentii etc., presentibus fratre Leonardo ser Deotaiute et maistro Antonio Lipputti sutore testibus etc. Lucarellus Bartholomey Scarpecte de villa Sancte Elene constitutus coram venerabili et egregio decretorum doctore domino Filippo, abbate monasteriorum Sancti Laurentii et Eustacchii de dicta terra, Proventie Marchie etc. Spirituali, dixit quod cum ipse blasphemavit Deum dicendo per lu culu de Dio, petiit ab eodem domino Spirituali sibi pacem fieri de predictis. Qui dominus Spiritualis ut supra existens habita confexione a dicto Lucarello et iniuncta sibi penitentia salutari, omni modo etc., fecit dicto Lucarello presenti etc., pacem, veram concordiam et perpetuam remissionem de dicta blasfemia, de qua nunc proceditur et est processum per curiam presentis domini potestatis etc.

(ANS, vol. 22, *Bastardelli di Carlo di Giovanni*, c. 91r)

1456, aprile 12

Eodem anno et die 12 aprilis. Actum in terra Sancti Severini ante portam ecclesie Sancti Severini, presentibus Dominico Antonie, Iohanne Venantii et domno Filino Liparelli de Sancto Severino testibus. Venerabilis vir domnus Stephanus de Sancto Severino, prior maioris ecclesie Sancti Severini de dicta terra, nomine reverendissimi in Christo patris et domini M(alateste) Dei et Apostolica Sedis gratia Episcopi Camerinensis in dicta terra Sancti Severini et eius comitatu vicarius generalis, per se eiusque successores fecit pacem perpetuam, finem, remissionem atque concordiam domine Nicholine uxori Iacobi Iohannis de Castro Sancti Petri spetialiter de eo quod dicitur dictam dominam Nicholinam blasphemando dississe et protulisse hec verba blasfematoria videlicet: maledecto sia domino Deo che tutti me sete contra, ut de predictis proceditur in curia domini potestatis terre Sancti Severini per ipsum dominum potestatem seu eius offitiales. Promictens dictus dominus vicarius per se et eius successores sollempni stipulatione supradicte domine Nicholine stipulanti, recipienti pro se suisque heredibus quod super accusationibus factas predictarum occasionum per se vel alium seu alios ulterius non proceditur nec aliquos de novo instituit nec constitui nec etiam quia dabit quod a

prefato domino potestati vel eius iudice et officiali per inquisitionem vel alio quocumque modo adversus dictam dominam Nicholinam ulterius procedatur set predictam pacem, finem, remissionem atque concordiam et omnia et singula supra scripta semper et perpetuo firma, rata et grata habebit, tenebit et osservabit et non contraveniet per se vel alium seu alios aliqua ratione vel causa de iure vel de facto.

(ANS, vol. 29, *Bastardelli di Venanzo di Andrea*, c. 259r)

1456, maggio 20

Die XX mensis madii. Laurentius Nutii Petri de Augugliano coram venerabili viro dompno Stefano Antonii priore Sancti Severini personaliter constitutus dixit qualiter diebus proxime decursis blasphemavit beatam Virginem Mariam dicendo per la potta de Sancta Maria etc. [*****]. Actum in reclaustro Sancti Severini, presentibus fratre Petro Vincentii Talaccioni, Dominico Berne et Nicolay Buruchii de Colle Lucis testibus etc.

(ANS, vol. 25, *Bastardelli di Carlo di Giovanni*, c. 115v)

1468, maggio 9

In Dey nomine amen. Anno Domini MCCCCLXVIII, indictione prima, tempore domini Pauli divina providentia pape II, die 9 maii. Reverendus pater domnus Stefanus prior etc., vicarius domini Episcopi etc., fecit pacem Ciccono Mei de Corsiano eo que iuravit inhoneste per la potta della Vergene Maria contra formam iuris etc., quam pacem promixit etc. Actum in reclaustro ecclesie Sancti Severini, iuxta res et bona dicte ecclesie etc., presentibus Andrea Petripauli Cambiutii et Polonio Nazarelli de Serra, habitatore terre Sancti Severini etc.

Dictis anno, die et mense. Supradictus domnus prior et vicarius fecit pacem Pollonio Nazarelli de Serra etc. eo que inhoneste iuravit per la potta de Dio etc. Actum ut supra, presentibus dicto Andrea et Cicchono Marci etc.

(ANS, vol. 32, *Bastardelli di Raffaele di Benedetto*, c. 182r)

1469, marzo 23

Die martis XXII martii 1469. Deus cui proprium est misereri semper et parcere etc. Id circho reverendus dominus pater dominus Per Macteus de Calvellis de Cingulo, reverendi in Christo patris et domini Andree Episcopi Camerinensis vicarius generalis, omni meliori modo etc., fecit pacem et remissionem Arcangelo Iohannis de Castro Sancti Petri, comitatus Sancti Severini, presenti, stipulanti et recipienti etc., ut dicitur blasphemavit gloriosam Virginem Mariam dicendo per la pocta della Vergene Maria et omnipotentem Deum pur dicendo per la pocta de Domenedeo duabus vicibus prout dictus Iohannes confessus fuit in presentia dicti domini vicari, mei notarii infrascripti et testium infrascriptorum. Remictentes dictus dominus vicarius eundem penitentem etc. Et hoc fecit dictus dominus vicarius que dictus Iohannes promisit eidem domino vicario facere penitentiam per eum iniungendam etc., et amplius in eadem peccato non incurrere. Actum in camera domini prioris Sancti Severini posita in domibus ecclesie Sancti Severini, presentibus Sal-

vatore Amici Cozzetelle et Francisco Dominici Iacobutii de Sancto Severino testibus etc.

(ANS, vol. 37, *Bastardelli di Nicolò di Ludovico*, cc. 307v-308r)

1469, maggio 27

Die sabbati 27 maii 1469. Deus cui proprium est misereri semper et parcere etc. Venerabilis vir dompnus Stefanus Antonii prior ecclesie Sancti Severini fecit bonam pacem finem et remissionem Petroandree Iohannis Puccitelli de Sancto Severino qui confessus fuit dixisse et blasphemasse per lu culo de Dio prout de predictis de eo fecit processum per curiam presentis domini potestatis promictensque dictus Perandreas de cetero in simili errore non incurrere promisitque dictus dompnus prior dictam pacem observare etc. Iuravit in pectore etc. Actum in sacristia ecclesie Sancti Severini, presentibus ser Ansovino ser Benedicti cancellario Communis et Macteo de Caccialupis etc.

(ANS, vol. 37, *Bastardelli di Nicolò di Ludovico*, c. 332r)

1470, luglio 16

Die 16 iulii 1470. Reverendus pater prior ecclesie Sancti Severini, vicarius Episcopi Camerinensis, fecit bonam pacem Iohanni Iacobi Testi presenti de quadam blasfemia contra Virginem Mariam videlicet per la pocta della Vergene, de qua blasfemia proceditur per curiam domini potestatis. Promisit in futurum in simili blasfemia non incurrere et penitentiam sibi iniungendam facere etc., promisit etc. Actum in reclaustro ecclesie Sancti Severini, presentibus Iohanne Latino Paratano testibus etc.

(ANS, vol. 32, *Bastardelli di Raffaele di Benedetto*, c. 782r)

1472, febbraio 28

In Dei nomine amen. Anno Domini 1472, die ultima februarii dicti anni. Deus cui proprium est misereri semper et parcere etc. Reverendus in Christo pater dompnus Stefanus Antonii, prior ecclesie Sancti Severini et vicarius Episcopi Camerinensis, fecit bonam pacem Perotio Baldi de dicta terra presenti etc., de quibusdam blasfemis factis et dictis contra gloriosam Virginem Mariam turpiter nominando videlicet per vulvam ipsius et contra Sanctum Antonium et Sanctum Paulum turpiter nominando videlicet per lu culu de Santo Paulo et maledicto sia Santo Antonio, prout de predictis dixit apparere in curia domini potestatis dicte terre, petiit que penitentiam etc., et promixit de cetero in tali maledictione et blasfemia non incurrere etc. Actum in sacristia ecclesie Sancti Severini, iuxta sua latera, presentibus Arcangelo Antonii Lutii et magistro Andrea Iacobi de Florentia, habitatore dicte terre, testibus etc.

(ANS, vol. 37, *Bastardelli di Nicolò di Ludovico*, c. 42r)

1482, giugno 20

Die 20 iunii. Dominus prior Sancti Severini, vicarius Episcopi Camerinensis in dicta terra, fecit bonam pacem Matheo sclavo habitatori terre Sancti Severini ibidem presenti de quadam blasfemia sive maliditione quam dicitur protulit contra Corpus Christi videlicet addespicit malidito sia el corpo de

Christo. Actum in sacristia, presentibus dopno Matheo Peri, Antonio Thaddei, testibus etc.

(ANS, vol. 38, *Bastardelli di Nicolò di Ludovico*, c. 15r, *num. ad annum*)

1484, *aprile 28*

Die 28 aprilis 1484. Bartolomeus Iohannis Dallanona de Rego, partibus Lombardie, constitutus coram dompno Stefano priore, nomine Episcopi Camerinensis, exponens se dixisse per la pocta de Sancto Marcho ergo ductus penitentie penis sibi fieri pacem. Ideo eidem fecit pacem etc. Actum in sacristia Sancti Severini, presentibus Petro Paulo Santarelli et Francisco dicto el Garullano de Sancto Severino, testibus etc.

(ANS, vol. 38, *Bastardelli di Nicolò di Ludovico*, c. 38v, *num. ad annum*)

1487, *gennaio 11*

Die XI ianuarii. Dominus prior Sancti Severini, vicarius domini Episcopi, fecit pacem Santi Gasparis de Serrono ibidem presenti etc., de blasfemia per ipsum facta videlicet in dicendo per la pocta de Santo Paulo, de qua proceditur per curiam etc. Actum in sacristia, presentibus Dignarono Christofori Gratiani, Dominicho Iohannis de Patrignono, testibus.

(ANS, vol. 38, *Bastardelli di Nicolò di Ludovico*, c. 51r, *num. ad annum*)

1488, *dicembre 11*

Die 11 decembris 1488, indictione VI, etc. Venerabilis in Christo pater dominus Stefanus Antonii de Sanctoseverino, vicarius in terra Sanctiseverini et eius pertinentiis reverendi d(omini) F(abritii) Episcopi Camerinensis, gerens Dei vestigia cui proprium est misereri semper et parcere penitentibus eorum pechata etc, vidensque Iohannem Guglielmmum Tome alias de Castagnola de Sanctoseverino coram eo genuflexum penitentem confitentem et penitentiam atque veniam petentem de blasfemia sive maledictione Dei per ipsum irreverenter prolata prout dicitur contineri in actis curie domini potestatis dicte terre etc., dicto vicariato nomine et offitio fecit pacem, quietationem atque remissionem etc. dicto Iohanni Guglielmo ibidem presenti humiliter petenti, acceptanti, stipulanti etc., pro se suis heredibus etc., de dicta blasfemia et maledictione etc., liberans etc. Quam pacem etc., promissit semper ratam habere etc. Renuncians etc., pro quibus obligavit etc., iuravit etc., sub pena 25 florenorum etc. Rogavit etc. Actum in sacristia ecclesie Sancti Severini de terra Sanctiseverini posita in dicta terra, in quarterio Sancti Marci, iuxta dictam ecclesiam, vias et alia latera, presentibus Severino Iacobi Sanctis Bertini et Iohannepaulo Lodovici Petri Vichelle, testibus de dicta terra ad hec vocatis, habitis et rogatis etc.

(ANS, vol. 45, *Bastardelli di Battista di Ludovico*, cc. 287v-288r, *num. ad annum*)

1490, *maggio 26*

1490, die XXVI maii. Actum in reclaustro domorum Sancti Severini maioris de dicta terra, presentibus domno Severino Petri Vagnaroni et Bap-

tista Nicolai Lodovici, testibus ad infrascripta. Dominus Moricutius Uliverii Mercatantis, canonicus ecclesie Sancti Severini et vicarius reverendissimi domini Episcopi Camerinensis, fecit pacem Perantonio Ciccutii de contrata Paloliti que iuravit per vulvam Sancti Petri, prout proceditur per presentem dominum potestatem etc.

(ANS, vol. 76, *Bastardelli di Boezio Vittori*, c. 3r)

1493, *gennaio 7*

Die VII mensis ianuarii. Actum in cortili ecclesie Sancti Severini de Sancto Severino site in terra Sancti Severini, in quarterio Sancti Marci iuxta ipsam ecclesiam et alios fines, presentibus domino Petro Iohannis Petri Bottoni et Andrea Iohannis alias Rossitto, testibus de Sancto Severino habitis, vocatis et rogatis. Venerabilis vir domnus Moricutius dicte ecclesie Sancti Severini canonicus et reverendissimi domini Episcopi Camerinensis in dicta terra et suo comitatu vicarius, fecit pacem et remissionem Iohanni Michaelis longobardo habitatori terre Sancti Severini presenti et genuflexo humiliter petenti etc., de blasfemia per ipsum prolata contra omnipotentem Deum etc., videlicet que dixit per lo sangue de Dio lo voglio acconpare io, in palatio potestatis et curia militum etc., cum hoc quod confiteri debeat et satisfecerit fratre penitentiam etc. Quam pacem etc, promixit etc. Iuravit etc., omni modo etc. Rogavit me large etc., cum clausulis etc.

(ANS, vol. 34, *Bastardelli di Raffaele di Benedetto*, c. 282r)

1505, *novembre 3*

1505, die lune tertio novembris. Actum in terra Sancti Severini, in apoteca Iacomangeli Cancellotti sita in quarterio Sancte Marie, iuxta forum et stratam et alia latera, quam habet ad pensionem Severinus Iohannis Savoie, presentibus dicto Severino et Laurentio Ciceronis testibus ad infrascripta etc. Domnus Moricutius, canonicus Sancti Severini et vicarius reverendissimi domini Episcopi Camerinensis, fecit pacem etc., Antonium Mariani de Chisiano de blasfemia etc.

(ANS, vol. 81, *Bastardelli di Boezio Vittori*, c. 476r)

1506, *agosto 11*

In Dei nomine amen. Anno Domini 1506, indictione VIII, tempore domini Iulii pape II, die vero XI mensis augusti, presentibus Dominico Angeli de Granalibus et Moricono nepote Caroli Galvani de Gagliano Vetere etc. Domnus Moricutius canonicus collegiate ecclesie Sancti Severini ac etiam in terra Sancti Severini reverendi domini Episcopi Camerinensis vicarius foraneus, nomine et vice dicti reverendi domini Episcopi etc., omni meliori modo etc., fecit pacem etc., Iacobo magistri Andree de dicta terra presenti et genibus flexis et humiliter petendo etc., de blasfemia per ipsum prolatam contra Beatissimam Virginem Mariam dicendo per la pocta dela Vergine Maria etc. In vilipedium etc., prout dicitur de predictis contra ipsum procedi per presentem dominum potestatem dicte terre et eius curiam etc., omni modo meliore quo potuit. Rogans me largo modo etc., cum clausulis etc. Actum

apud bancham apotece aromatarie Michaelis Uliverii sitam in terra Sancti Severini, in quarterio Sancti Francisci, iuxta domum Petri Permatei Bottoni, vias et alia latera etc.

(ANS, vol. 34, *Bastardelli di Raffaele di Benedetto*, c. 855r)

1508, ottobre 14

1508 et die sabati 14 octubris. Actum in terra Sancti Severini, in platea fori iuxta bona Venantii Iohannis Marci, bona Allovissii aromatarii et alia latera, presentibus Vincentio Severini de Martinellis et Andriolo Oliverii de castro Ilciti, comitatus dicte terre, testibus ad infrascripta habitis etc. Dompnus Moricutius Oliverii canonicus collegiate ecclesie Sancti Severini de dicta terra nec non vicarius Episcopi Camerinensis in terra predicta, non vi non dolo etc., sponte etc., per se etc., omni meliori modo etc., fecit pacem, remissionem et concordiam perpetuo valituram Angelo Antonii Tumbeni de Castro Sancti Petri dicti comitatus, presenti et humiliter petenti, stipulanti etc., pro se etc., de blas(fe)mia per ipsum Angelum comissam et dictam de et contra beatum Nicolaum de Tolentino de qua ad presens contra eum proceditur per curiam presentis domini potestatis dicte terre etc. Quam pacem etc., promisit etc., obligavit etc., renumpsiavit etc. Rogans me notarium infrascriptum largo modo etc.

(ANS, vol. 107, *Bastardelli di Tommaso Talpa*, cc. 458v-459r)

1508, novembre 18

In Dei nomine amen. Anno Domini millesimo quingentesimo octavo, indictione XI, tempore sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Iulii divina providentia pape secundi, die vero XVIII novembris. Actum in terra Sancti Severini, in quarterio Sancti Marci, in edibus ecclesie Sancti Severini de Sancto Severino iuxta plateam, alia bona dicte ecclesie et alia latera, presentibus fratre Iohannebaptista magistri Cole, Petroangelo Iacobi Cancellotti de Sancto Severino, testibus ad infrascripta habitis etc. Dompnus Moricutius Oliverii canonicus collegiate ecclesie maioris Sancti Severini de dicta terra Sancti Severini nec non reverendissimi Episcopi Camerinensis vicarius foraneus etc., sponte, non vi etc., fecit pacem mihi Felicio ut publice persone presenti et stipulanti, nomine et vice Alexandri Francisci Mollari de dicta terra Sancti Severini, de omnibus et singulis blasfemiis et iniuriis factis et inlatis contra omnipotentem Deum usque impresentem diem presertim pro blasfemia facta hodie contra omnipotentem Deum etc. Promisit et obligavit etc. Renumpsiavit etc. Iuravit etc. Omni modo etc.

(ANS, vol. 141, *Bastardelli di Felice Riccobaldi*, cc. 6r-6v)

1509, settembre 4

Eisdem anno, indictione, tempore, mense et die quibus supra. Domnus Moricutius, vicarius Episcopy et eo nomine, fecit pacem etc., Mariangelo Iohannis Durastantis presenti et humiliter petenti etc., de blasfemia prolata dicendo per vulvam Dei etc., ipsum absolvendo etc., Rogans me etc. Actum

in palatio dominorum priorum etc., presentibus Cola Laurentii Ferrutii et Iohanne Periacobi testibus etc.

(ANS, vol. 62, *Bastardelli di Bernardino Ciccolini*, c. 195r)

1512, maggio 22

Eisdem anno, indictione et tempore, die XXII maii. Domnus Moricutius, vicarius Episcopy Camerinensis, fecit pacem etc., Pervenantio Bentevolii de blasfemia videlicet que dixit pocta de Sancto Brizio etc. Actum in platea comunis etc., presentibus Sante Colocti et Mariangelo famulo dicti domni Moricutii testibus etc.

(ANS, vol. 65, *Bastardelli di Bernardino Ciccolini*, c. 112r)

1517, maggio 9

In Dei nomine amen 1517 et die VIII madii. Actum in cappella Sancte Marie Misericordie posita in terra Sancti Severini, in capite platee iuxta sua publica latera etc., presentibus fratre Baptista Scamorati et Pompilio magistri Iheronimi, testibus de dicta terra ad infrascripta habitis etc. Dopnus Moricutius Oliverii de Sancto Severino vicarius reverendissimi domini Episcopi Cammerinensis etc., omni meliori modo etc., fecit pacem etc., Francisco Iuliani de Sancta Palazata genuflexo et humiliter petenti etc., de blasfemia per eum facta in et contra Sanctum Petrum etc., quam pacem etc., promisit attendere etc. Rogans me notarium de predictis largo modo etc.

(ANS, vol. 112, *Bastardelli di Tommaso Talpa*, c. 224v, *num. ad annum*)

1541, ottobre 10

1541. Die X octobris. Venerabilis vir dompnus Perantonius Altadiani, reverendissimi domini Episcopi Camerinensis vicarius foraneus in terra et territorio Sancti Severini, omni meliori modo etc., fecit pacem, remissionem, cum Perangelo alias Rossio de Gagliano Veteri, presenti, stipulanti et humiliter petenti etc., de blasfemia per eum prolata de gloriosa Virgine dicendo per la potta della Madonna che se enlle mitti per le bone te admazzarò et his similia etc., de qua proceditur contra eum per curiam domini potestatis etc., quam pacem etc., promissit attendere etc. Renumptiavit etc., obligavit etc., iuravit in pettore etc. Rogans me etc. Actum in terra Sancti Severini, in domo mei notarii pro filiis meis etc., presentibus Lattantio de Cesulo et Benedicto alias Tisa testibus etc.

(ANS, vol. 133, *Bastardelli di Pompilio Servanzi*, c. 367r)